

stema di liquidazione, il quale vada contro lo spirito della legge.

**Presidente.** L'onorevole D'Andrea ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto.

**D'Andrea.** Ringrazio l'onorevole ministro della cortese risposta e prendo atto dell'affidamento che nella liquidazione delle congrue ai parroci vorrà il Fondo pel Culto essere più largo e generoso, di quello che non sia stato finora.

L'oggetto della interrogazione riflette precisamente un'applicazione erronea, a parer mio, fatta finora dalla Direzione generale del Fondo per il culto dell'articolo 3 della legge 30 giugno 1892, in cui è detto, che dall'attivo delle congrue bisogna togliere i *pesi patrimoniali*, infissi sui redditi dei parroci. Ella, onorevole ministro, ricorderà che abolite le antiche decime sacramentali, in corrispettivo di esse furono messe, prima a carico dei Comuni poi del Fondo pel culto, le *congrue* parrocchiali, che la legge del 1892 volle elevare a lire 800 annue. Le decime sacramentali a favore dei parroci erano un *diritto patrimoniale*, sostituito alle volontarie oblazioni dei fedeli, a favore dei parroci, per la somministrazione dei sacramenti. Abolite le decime, le congrue parrocchiali hanno conservata la loro origine: esse non rivestono il carattere di sovvenzioni personali temporanee o di pensioni alimentari, ascritte all'investito; e perciò la tassa di manomorta e la imposta di ricchezza mobile sono un *peso patrimoniale*, che bisogna dedurre dall'attivo. I *supplementi* di congrua invece sono un vero assegno personale, e le imposte ad essi relative debbono sopportarsi dai parroci.

È questo lo studio sul quale richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro, e sono certo che lo farà con quel sentimento di benevolenza che il Parlamento ha sempre professato pel basso Clero, il quale compie un nobile apostolato ed educa i popoli alla carità ed alla fratellanza.

**Presidente.** Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Muratori.

(*Non è presente*).

È decaduta.

L'onorevole Vischi è presente?

(*Non è presente*).

È decaduta la sua interrogazione.

Vengono ora due interrogazioni dell'onorevole Beltrami.

(*Non è presente*).

Decadono anche queste.

Viene quindi una interrogazione dell'onorevole Salaris...

(*Non è presente*).

È decaduta.

L'onorevole Schiratti?

(*Non è presente*).

Anche la sua interrogazione è decaduta.

L'onorevole Casale ha pure un'interrogazione.

(*Non è presente*).

È decaduta.

L'onorevole Capilupi?

**Capilupi.** Presente.

**Presidente.** Viene dunque l'interrogazione dell'onorevole Capilupi al ministro di grazia e giustizia « per sapere se sia vero che il Governo intenda sopprimere alcuni legati per oggetto di culto delle fabbricerie parrocchiali della provincia di Mantova dopo di avere applicata e percetta sui medesimi, da quasi un trentennio, la tassa del 30 per cento prevista dalla legge 15 agosto 1867 sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico. »

L'onorevole ministro ha facoltà di rispondere.

**Costa, ministro di grazia e giustizia.** È vero che recentemente le autorità preposte alla sorveglianza dell'Asse ecclesiastico, nella Venezia, e non soltanto a Mantova, hanno rilevato che un numero non indifferente di legati di culto, che potrebbero cadere sotto la sanzione dell'articolo 1, n. 6, della legge del 15 agosto 1867, sono sfuggiti interamente all'applicazione di questa legge.

Le autorità locali hanno fatto il loro dovere, riferendone all'Amministrazione centrale, la quale non ha potuto dare altra istruzione che questa: si studiasse bene la situazione di fatto, e si applicasse esattamente ed imparzialmente la legge.

Aggiunse di più l'Amministrazione centrale che si adoperasse anche una certa equità e temperanza nell'apprezzamento dei titoli, per stabilire se la legge del 1867 dovesse, o no, essere applicata.

Le cose stanno in questi termini; ed io